

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2026, n. 037/Pres.

Regolamento recante la disciplina attuativa dei volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Requisiti dei volontari
Art. 3	Domanda e verifica dei requisiti
Art. 4	Formazione
Art. 5	Elenco regionale dei volontari
Art. 6	Cancellazione dall'elenco e sospensione dell'attività
Art. 7	Organizzazione operativa
Art. 8	Piano delle attività
Art. 9	Compiti dei volontari
Art. 10	Modalità esecutive dell'attività dei volontari
Art. 11	Dotazioni
Art. 12	Copertura assicurativa
Art. 13	Disposizioni transitorie
Art. 14	Abrogazione
Art. 15	Entrata in vigore
Allegato A	Aree tematiche del corso di formazione
Allegato B	Dotazioni ed elementi identificativi di riconoscimento

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), detta la disciplina attuativa relativa ai volontari per la sicurezza, di seguito denominati volontari, e, in particolare, prevede i requisiti e i compiti degli stessi, le modalità esecutive dell'attività, le dotazioni e i dispositivi di protezione individuale, la formazione, la copertura assicurativa, le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco dei volontari nonché le procedure di iscrizione e le cause e modalità di cancellazione.

Art. 2
(Requisiti dei volontari)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 5/2021, i volontari, organizzati in forma non associativa, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a diciotto anni;
- b) cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- e) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero non essere né essere stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- f) non essere aderenti o essere stati aderenti a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi organizzati aventi fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa);
- g) requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria di categoria A o B, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è attestato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Qualora il volontario non sia in possesso della patente di guida, i requisiti di cui al comma 1, lettera g), sono attestati da un certificato medico di idoneità fisica e psichica.

Art. 3
(Domanda e verifica dei requisiti)

1. Il soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 presenta la domanda all'ente locale presso il quale intende svolgere l'attività di volontario.

2. La domanda, redatta secondo il modello adottato con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale e pubblicato sul sito internet della Regione, contiene:

- a) i dati identificativi del richiedente: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: polizia locale, Forze di polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso, protezione civile e altre forme di volontariato.

3. Nell'ipotesi prevista all'articolo 2, comma 3, alla domanda è allegato il certificato medico di idoneità fisica e psichica.

4. L'ente locale verifica il possesso dei requisiti in capo ai soggetti richiedenti.

Art. 4
(Formazione)

1. I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, frequentano un corso di formazione organizzato dall'ente locale, della durata minima di 6 ore complessive, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze nelle aree tematiche di cui all'allegato A. Il corso si conclude con una prova.

2. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato e nella polizia locale sono esonerati dalla attività formativa.

Art. 5
(Elenco regionale dei volontari)

1. I volontari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che hanno superato la prova finale del corso di formazione di cui all'articolo 4, sono iscritti nell'elenco regionale dei volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale 5/2021, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di polizia locale dell'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei volontari contenente le generalità dei nominativi da iscrivere nell'elenco.

3. L'elenco è articolato su sezioni comunali ed è tenuto dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

4. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, vengono annotate le generalità di ciascun volontario. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione, attribuito al volontario contestualmente all'iscrizione.

5. L'ente locale, presso il quale il volontario svolge l'attività, verifica almeno ogni tre anni la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 in capo ai volontari iscritti all'elenco e, nell'ipotesi di perdita di uno dei requisiti, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale ai fini della cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6

(Cancellazione dall'elenco e sospensione dell'attività)

1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale dispone la cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'interessato;
- b) su richiesta del Comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale per:
 - 1) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - 2) violazione delle disposizioni impartite;
 - 3) tenuta di condotte incompatibili con i compiti e le modalità esecutive di cui agli articoli 9 e 10.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettera b), risultano da contestazione scritta del Comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di polizia locale dispone la sospensione dall'attività e la comunica alla struttura regionale competente in materia di polizia locale ai fini dell'annotazione nell'elenco.

Art. 7

(Organizzazione operativa)

1. L'organizzazione operativa dei volontari è curata dal Comandante del Corpo o dal responsabile del Servizio di polizia locale, sulla base della disponibilità dei volontari e delle necessità operative.

2. I volontari operano sulla base delle indicazioni fornite dal Comandante del Corpo di polizia o dal responsabile del Servizio di polizia locale, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta può essere individuato l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento.

3. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di polizia locale, allo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle polizie locali, delle Forze di polizia, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo con il Corpo o il Servizio di polizia locale.

Art. 8

(Piano delle attività)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 5/2021, il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone, in caso di impiego dei volontari, il piano giornaliero delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego e lo tiene a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

2. Il piano delle attività rappresenta uno strumento di programmazione e di verifica da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti e l'operatore di polizia locale responsabile del coordinamento della specifica attività.

Art. 9

(Compiti dei volontari)

1. I volontari operano in supporto al personale di polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo o Servizio di polizia locale. In particolare, essi svolgono le seguenti tipologie di attività in materia di informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale, allo scopo di fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi:

- a) osservazione e attività di collaborazione con il personale di polizia locale che non comporti l'esercizio di pubblici poteri, in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e persone con disabilità;

- b) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altre strutture ad esse collegate, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
- c) attività strutturata di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;
- d) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri.

Art. 10

(Modalità esecutive dell'attività dei volontari)

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 9, il volontario opera una qualificata e tempestiva attività di segnalazione agli uffici dell'ente locale competenti in materia di polizia locale delle problematiche riscontrate, spettando ai medesimi uffici ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per le finalità ad essi proprie.

2. È vietato al volontario l'esercizio di un qualsiasi potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalla normativa vigente.

3. I volontari, anche se titolari di porto d'armi, non portano al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

4. Per garantire la programmazione delle attività, i volontari si impegnano affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione agli uffici dell'ente locale competenti in materia di polizia locale delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

5. I volontari:

- a) per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;
- b) per le attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), adempiono ai compiti di supporto organizzativo loro assegnati dalla polizia locale.

Art. 11

(Dotazioni)

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, l'ente locale presso il quale il volontario intende svolgere la propria attività, fornisce a ciascun volontario un tesserino di riconoscimento, come individuato nell'allegato B.

2. A ciascun volontario vengono fornite, altresì, dall'ente locale le dotazioni obbligatorie di cui all'allegato B e possono essere fornite le dotazioni facoltative di cui all'allegato B, in relazione a particolari esigenze operative.

3. Qualora i volontari per la sicurezza appartengano ad un'associazione di volontariato, possono indossare, in luogo delle dotazioni obbligatorie previste dall'allegato B, l'abbigliamento che identifica l'appartenenza all'associazione di volontariato stessa.

4. I volontari, nell'espletamento della loro attività, hanno con sé il tesserino di riconoscimento e indossano e utilizzano correttamente le dotazioni ad essi fornite.

5. Le dotazioni di cui al presente articolo sono tempestivamente restituite in caso di cancellazione del volontario dall'elenco o di sospensione dell'attività, di cui all'articolo 6.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

1. L'ente locale, presso il quale il volontario svolge l'attività, garantisce la copertura assicurativa del volontario contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontari, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

Art. 13 (Disposizioni transitorie)

1. I volontari iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nell'elenco di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 95 (Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. Le dotazioni, obbligatorie e facoltative, in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono mantenute e sostituite, in conformità alle indicazioni contenute nell'articolo 11, qualora i capi di vestiario risultino oggettivamente inadatti all'uso.

Art. 14 (Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 95/2018.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Aree tematiche del corso di formazione

Il corso di formazione è incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività assegnate ai volontari, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:

a) area giuridica:

- 1) diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;
- 2) il ruolo e le competenze della polizia locale;
- 3) elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti assegnati;

b) area tecnica:

- 1) nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento; nozioni di base ai fini dell'assistenza a persone con disabilità;
- 2) nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo delle dotazioni fornite ai volontari;
- 3) casi e modalità di segnalazione alla polizia locale delle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dei compiti assegnati;

c) area sociale:

- 1) supporto alla condizione di disabilità, al disagio e alla promozione della crescita della cultura della solidarietà;
- 2) nozioni essenziali della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e di tutela dei minori.

Dotazioni ed elementi identificativi di riconoscimento

1. Dotazioni

1.1. Dotazioni obbligatorie:

a) *gilet* ad alta visibilità (**tavola 1**):

1) tessuto: misto cotone, interamente bordato;

2) colore: giallo fluo ad alta visibilità;

3) due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro, un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro;

4) sul corpo sono applicate due bande rifrangenti di colore grigio argento;

5) sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;

6) sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'ente locale utilizzatore;

7) sulla parte posteriore è posizionato al centro del *gilet* un velcro femmina rettangolare della misura di 22 cm (+/- 4 cm) x 15 cm (+/- 4 cm), per applicazione di un patch rifrangente recante la scritta di colore blu VOLONTARIO PER LA SICUREZZA;

8) all'interno del capo un'etichetta riporta la taglia, le norme di riferimento, la composizione dei tessuti utilizzati per la confezione;

9) il capo, nel rispetto delle modalità di lavaggio riportate sull'etichetta, sopporta un numero minimo di 50 lavaggi;

10) marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN ISO 20471:2013 classe 2; ISO 16603 resistenza alla penetrazione di sangue sintetico classe 1; DPI categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475-Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio);

11) Scheda tecnica tessuto *gilet* ad alta visibilità

Descrizione tessuto:

Armatura: twill 3/1

Composizione: 65% poliestere - 35% cotone

Peso g/mq - g/ml: 245 - 370 (+/- 5%)

Altezza cm: 150 (+/- 2%)

Analisi fisiche:

Titolo Ne: ordito 14 - trama 14 (+/- 2%)

Riduzioni cm: ordito 33 (+/- 2%)

Battute cm: trama 19 (+/- 2%)

b) berretto (**tavola 2**):

1) tipo baseball, con visiera rigida, fascia di regolazione alla nuca e con banda rifrangente;

- colore: blu PANTONE 19-4013 TPG;

- logo/scritta di colore giallo fluo "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" sul frontalino;

- 2 modelli: uno estivo e uno invernale foderato con paraorecchie;

2) Scheda tecnica tessuto

Descrizione tessuto:

Armatura: twill 3/1

Composizione: 65% poliestere – 35% cotone

Peso g/mq - g/ml: 260 - 390 (+/- 5%)

1.2. Dotazioni facoltative:

a) giacca a vento o giubbotto (anche scomponibile, quattro stagioni):

1) colore: giallo fluo ad alta visibilità;

2) sul corpo sono applicate due bande rifrangenti;

3) sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;

4) sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale utilizzatore;

5) sulla parte posteriore è riportata in blu la scritta VOLONTARIO PER LA SICUREZZA - tipo di carattere: Swiss - dimensioni parole VOLONTARIO e SICUREZZA: larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/- 2 cm) - dimensioni parole PER LA: altezza 3 cm circa;

b) biciclette;

c) dispositivi di protezione individuale relativi a caschi, omologati CE, per i conducenti di biciclette.

2. Elementi identificativi di riconoscimento

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:

1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d'ordine progressivo di cui all'articolo 5, comma 4;

2) le parole VOLONTARIO PER LA SICUREZZA sull'abbigliamento;

3) il logo dell'ente locale utilizzatore.

Tavola 1

MODELLI INDICATIVI



Tavola 2

